

Gazzetta ufficiale

C 190

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
14 luglio 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Banca centrale europea	
2010/C 190/01	Parere della Banca centrale europea, del 5 luglio 2010, su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro in Estonia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per l'Estonia (CON/2010/52)	1
	Garante europeo della protezione dei dati	
2010/C 190/02	Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone	2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 190/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	7
2010/C 190/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	9

IV *Informazioni*


INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 190/05	Tassi di cambio dell'euro	13
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 190/06	Informazioni della Commissione europea sull'elenco degli Stati e delle autorità competenti, pubblicato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e concernente l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e l'allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulle notifiche dello Stato di bandiera	14
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2010

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro in Estonia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per l'Estonia

(CON/2010/52)

(2010/C 190/01)

Introduzione e base giuridica

Il 26 maggio 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro in Estonia ⁽¹⁾. Il 30 giugno 2010 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per l'Estonia ⁽²⁾.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni

1. I regolamenti proposti consentiranno l'introduzione dell'euro quale moneta dell'Estonia, a seguito dell'abrogazione della deroga goduta dall'Estonia in conformità delle procedure definite nell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.
2. La BCE accoglie positivamente i regolamenti proposti.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 5 luglio 2010.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ COM(2010) 240 definitivo.

⁽²⁾ COM(2010) 341 definitivo.

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone

(2010/C 190/02)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 febbraio 2010, la Commissione ha adottato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione in seno al Comitato misto di cooperazione doganale UE-Giappone in materia di riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato nell'Unione europea ed in Giappone ⁽³⁾.

2. Il GEPD non è stato consultato come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il presente parere si basa pertanto sull'articolo 41, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Il GEPD raccomanda di includere nel preambolo della decisione un riferimento al presente parere.

3. Il GEPD ha identificato alcune lacune e una mancanza di chiarezza in relazione alla protezione dei dati personali. Dopo una descrizione del contesto e del quadro della proposta nel capitolo III, i commenti verranno sviluppati nel capitolo IV.

II. CONSULTAZIONE CON IL GEPD

4. Il GEPD ha elaborato un documento orientativo che descrive il suo ruolo consultivo: il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi ⁽⁴⁾. Questo ruolo consultivo si fonda sugli articoli 28, paragrafo 2 e 41 del regolamento (CE) n. 45/2001. Inoltre, il considerando 17 del regolamento prevede che «l'efficacia della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali nell'Unione presuppone la coerenza delle norme e delle procedure applicabili in materia ad attività inserite in quadri giuridici diversi». In effetti la coerenza deve essere considerata un elemento indispensabile per conseguire un grado elevato di protezione dei dati a livello europeo, che includa altresì l'azione esterna dell'Unione.

5. L'ampia responsabilità del GEPD è stata riconosciuta dalla Commissione europea ed è prassi consolidata che il GEPD venga consultato dalla Commissione su tutte le proposte pertinenti, sia su strumenti legislativi che non legislativi. L'oggetto delle funzioni consultive del GEPD riguarda «tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali». Ciò implica che tutta la legislazione che includa disposizioni sul trattamento dei dati personali o includa disposizioni che abbiano un effetto (o potenziale effetto) su tale trattamento debba essere soggetta a consultazione. Lo stesso vale per tutti gli strumenti che rientrano nelle competenze esterne dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ COM(2010) 55 definitivo.

⁽⁴⁾ Il documento orientativo è disponibile al seguente indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/PolicyP/05-03-18_PP_EDPSadvisor_IT.pdf

6. Il documento orientativo descrive inoltre la tempistica della consultazione. Una consultazione nella prima fase del processo legislativo consente al GEDP di agire in modo efficace e di proporre modifiche a un testo. Tale consultazione informale sul progetto di testo deve essere inviata, laddove opportuno, al GEDP dal servizio responsabile della Commissione prima della formale adozione della proposta. Dopo l'adozione della proposta, il secondo passo è costituito dalla consultazione formale. In questa fase, la consulenza fornita dal GEDP è pubblicata nella Gazzetta ufficiale (edizione C).
7. Nel caso della presente proposta, come menzionato in precedenza, il GEDP non ha ricevuto né il progetto di proposta né la proposta per la consultazione dopo la sua adozione. Il GEDP si rammarica della piega che hanno assunto gli eventi giacché, come verrà di seguito spiegato, il suo coinvolgimento avrebbe costituito un'opportunità ideale per aggiungere valore alla proposta stessa.

III. CONTESTO E QUADRO DELLA PROPOSTA

8. Scopo della proposta è riconoscere reciprocamente i programmi di operatore economico autorizzato (AEO) dell'Unione e del Giappone come compatibili ed equivalenti nonché accettare reciprocamente le corrispondenti qualifiche di AEO ottenute.
9. Le relazioni UE-Giappone nel settore doganale sono basate sull'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (in appresso «l'accordo») (1) entrato in vigore il 1° febbraio 2008. Secondo l'accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le materie concernenti l'applicazione della normativa doganale. L'accordo sollecita inoltre l'Unione ed il Giappone a fare sforzi di cooperazione al fine di sviluppare attività intese ad agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali (2). Il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO) e delle relative misure di sicurezza è volto sia ad incrementare la sicurezza da un capo all'altro della catena dell'approvvigionamento che a facilitare gli scambi.
10. La proposta prevede altresì, tra l'altro, che le autorità doganali mantengano la compatibilità dei sistemi e che ciascuna autorità doganale conceda vantaggi analoghi agli operatori economici in possesso della qualifica di AEO. Si precisa inoltre che le autorità doganali devono promuovere la comunicazione nonché lo scambio di informazioni. La proposta elenca le informazioni da comunicare relative agli AEO.

IV. ANALISI DELLA PROPOSTA

IV.1. Applicabilità della normativa relativa alla protezione dei dati a carattere personale

11. L'articolo IV dell'allegato della proposta è connesso allo scambio di informazioni e alla comunicazione. Si specifica

che le informazioni ed i relativi dati, riguardanti in particolare gli aderenti ai programmi, vengono trasmessi sistematicamente in formato elettronico. Vengono menzionate le informazioni da comunicare relative agli operatori economici autorizzati dai programmi AEO tra cui, per esempio, il nome dell'operatore economico autorizzato in possesso della qualifica di AEO, l'indirizzo dell'operatore economico interessato, ecc.

12. Il regime per gli AEO viene stabilito all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Si specifica che «1. (...). Un "operatore economico autorizzato" beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale. (...)».
13. L'«operatore economico» viene definito all'articolo 1, punto 12 del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (4) come «una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale». Un operatore economico può essere dunque una persona fisica o giuridica. Il concetto di «operatore economico» comprende l'AEO, come definito al paragrafo 9. Dunque le informazioni su alcuni AEO possono essere considerate come «dati personali», come da definizione all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, almeno per quanto riguarda le informazioni riguardanti gli AEO rappresentati da persone fisiche. Anche le informazioni sugli AEO persone giuridiche possono, in alcuni casi, essere considerate dati personali. In questi casi il fattore determinante è se le informazioni possono essere ricondotte a una persona fisica identificabile (5). Conseguentemente è indubbio che dati personali possano essere trasmessi nell'ambito della proposta in questione.
14. I dati personali saranno trattati dalle autorità doganali. L'articolo I, paragrafo 2 dell'allegato della proposta stabilisce che «le autorità doganali di cui all'articolo 1, lettera c) dell'accordo (...) sono competenti per l'applicazione della presente decisione». Secondo la definizione di riferimento si intende «per "autorità doganale" (...) nella Comunità, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità». Dunque, sia il regolamento (CE) n. 45/2001 che la direttiva 95/46/CE saranno applicabili al presente quadro (6). Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento da parte della Commissione, la direttiva 95/46/CE al trattamento da parte delle autorità doganali nazionali.

(1) GU L 62 del 6.3.2008, pag. 24.

(2) Articolo 4 dell'accordo.

(3) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(4) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.

(5) Cfr. Gruppo di lavoro per la protezione dei dati personali istituito a norma dell'articolo 29, Parere n. 4/2007 sul concetto di dati personali, WP 136, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_it.pdf, in particolare pagine 23 e 24.

(6) Articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001 e direttiva 95/46/CE.

IV.2. Trasferimenti internazionali di dati personali

15. Sia la direttiva che il regolamento prevedono norme analoghe connesse ai flussi transfrontalieri dei dati personali, rispettivamente agli articoli 25-26 e 9. Il principio ivi stabilito implica che i dati personali non possano essere trasferiti da uno Stato membro a un paese terzo, a meno che quest'ultimo non assicuri un livello adeguato di protezione (o a meno che non vengano adottate salvaguardie adeguate o sia applicabile una delle eccezioni previste).

Dichiarazione di adeguatezza nella proposta

16. La relazione comprende un punto sulla protezione dei dati (punto 5). Il punto 5.1 stabilisce che il regime giapponese di protezione dei dati è adeguato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 45/2001. L'articolo 9 si occupa del regime che deve essere rispettato in caso di trasferimento di dati personali a destinatari diversi da istituzioni e da organismi comunitari e non soggetti alla direttiva 95/46/CE, come è il caso di paesi terzi quali il Giappone.

17. L'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento stabilisce che «è consentito trasferire dati personali a destinatari che non siano le istituzioni e gli organismi comunitari né siano soggetti alla normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva 95/46/CE se nel paese del destinatario o all'interno dell'organizzazione internazionale destinataria è assicurato un livello adeguato di protezione e se il trasferimento dei dati avviene strettamente nell'ambito dei compiti che rientrano nelle competenze del responsabile del trattamento».

18. L'articolo 9, paragrafo 2 stabilisce che l'adeguatezza del livello di protezione garantito dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione è valutata tenendo conto di «tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati». Fornisce inoltre alcuni esempi di aspetti da tenere in considerazione nella valutazione: «(...) in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, il paese terzo o l'organizzazione internazionale destinataria, la normativa, generale o settoriale, vigente in tale paese o organizzazione internazionale, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza osservate in quel paese o dall'organizzazione internazionale». L'elenco non è esaustivo; a seconda delle reali circostanze potrebbero essere pertinenti anche altri elementi.

19. L'articolo 9 del regolamento deve essere interpretato alla luce degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE. L'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva stabilisce che «la Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, (...)». Per dichiarare che un paese terzo è «adeguato» dovrà dunque essere rispettata la procedura di comitato prevista all'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva.

20. Nell'ambito della presente proposta, questa procedura non è stata rispettata; di conseguenza la dichiarazione di cui al punto 5.1 relativamente all'adeguatezza del regime giapponese di protezione dei dati contravviene all'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva. Il GEDP raccomanda pertanto fortemente la cancellazione della presente dichiarazione.

21. Il GEDP riconosce che l'articolo IV, paragrafo 6 dell'allegato della proposta prevede che «le autorità doganali garantiscono la protezione dei dati conformemente all'accordo, in particolare all'articolo 16». L'articolo 16 si occupa di «scambio di informazioni e riservatezza» e il suo paragrafo 2 stabilisce che «i dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte contraente che li riceve si impegna a tutelarli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. La Parte contraente che fornisce le informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione».

22. Il GEDP desidera tuttavia sottolineare che, come descritto in precedenza, il sistema per analizzare il livello di protezione di un paese terzo è quello dell'«adeguatezza» e non quello dell'«equivalenza» (conf. attuali impegni internazionali dell'Unione) ⁽¹⁾. Ad ogni modo, l'articolo 16 sembra avere un carattere dichiarativo, giacché non viene fornita nell'accordo alcuna prova dell'esistenza di una reale «equivalenza». Inoltre non fa riferimento alla conduzione di nessuna analisi dell'«equivalenza» o anche dell'«adeguatezza». Dunque la mera dichiarazione di cui all'articolo 16 non può essere considerata un elemento decisivo in una valutazione di adeguatezza e non può costituire la base per dichiarazione di cui al punto 5.1 della relazione.

Una prospettiva più ampia in vista delle specificità del caso

23. Occorre osservare che la valutazione del livello di protezione in un determinato paese può essere condotta a livelli differenti e con effetti giuridici diversi da parte della Commissione europea, delle autorità per la protezione dei dati e dei responsabili del trattamento dei dati. Una determinazione di adeguatezza da parte della Commissione europea sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE è vincolante per gli Stati membri. Questo principio si applica altresì alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento. In assenza di una decisione di questo tipo, la valutazione di adeguatezza è affidata alle autorità per la protezione dei dati di molti Stati membri mentre in altri paesi è affidata ai responsabili del trattamento dei

⁽¹⁾ Cfr. articolo XIV del GATS: «Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte dei membri di misure: (...) c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi compresi quelli relativi: (...) ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche; (...)».

- dati, sotto la supervisione delle autorità per la protezione dei dati. L'articolo 9 del regolamento segue chiaramente quest'ultimo modello.
24. Ciò significa che anche se un paese, globalmente, non è stato dichiarato «adeguato» a seguito della procedura menzionata all'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva, il regime legale di protezione dei dati applicabile a un'operazione o a un insieme di operazioni di trasferimento dei dati può essere considerato «adeguato» da parte del responsabile del trattamento (nel contesto spiegato in seguito).
25. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (nonché dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva), il responsabile del trattamento dovrà valutare tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. L'analisi deve essere condotta in concreto, tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche (garanzie e/o rischi) dell'operazione o dell'insieme di operazioni di trasferimento in questione. La presente valutazione arriverà a una conclusione per quanto riguarda il livello esistente di protezione relativo a un'operazione di trasferimento specifica o a un insieme di operazioni di trasferimento e sarà limitata alle finalità prese in considerazione dal responsabile del trattamento e ai beneficiari del paese di destinazione. In tal caso il responsabile del trattamento si assumerà la responsabilità di verificare se sussistono le condizioni di adeguatezza. Una volta che il responsabile del trattamento avrà effettuato l'analisi, la conclusione sarà soggetta alla supervisione dell'autorità per la protezione dei dati.
26. Il punto 5.1 della relazione allude al fatto che il regime giapponese considerato è il codice doganale giapponese (articolo 108-2), la legge per l'assistenza internazionale alle indagini e altre disposizioni connesse (articoli 1 e 3), la legge nazionale sul servizio pubblico (articolo 100), la legge sulla protezione dei dati personali detenuti da organismi amministrativi (articolo 8) e la legge relativa all'accesso alle informazioni detenute da organismi amministrativi (articolo 5).
27. Non è stata fornita al GEDP prova che il presente regime sia stato valutato alla luce del documento di lavoro del gruppo di lavoro dell'articolo 29 (WP12) sul «Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati» e in modo conforme ai principi ivi sanciti⁽¹⁾.
28. Occorre ricordare che il metodo dell'adeguatezza implica che debbano essere presi in considerazione sia il disposto sia la prassi della normativa (approccio oggettivo e funzionale). Ne consegue che la considerazione del presente regime giuridico in sé non costituisce prova sufficiente della pratica attuazione delle norme
29. Ciò significa che prima che sia possibile determinare se viene garantito effettivamente un livello adeguato di protezione per l'operazione o l'insieme di operazioni di trasferimento dei dati in questione, in questo caso per lo scambio di informazioni nell'ambito dei programmi AEO, deve essere condotta una verifica della reale attuazione e applicazione di queste norme in pratica.
30. Alla luce di questo, i responsabili del trattamento (in questo caso i servizi competenti della Commissione europea responsabili di questioni doganali degli Stati membri dell'Unione) devono condurre una valutazione al fine di verificare se un paese di destinazione (in questo caso il Giappone) garantisce effettivamente un livello adeguato di protezione per le specifiche operazioni di trasferimento in questione e che sia limitato alle finalità specifiche e ai destinatari di tale paese⁽²⁾ (vale a dire lo scambio di dati per l'attuazione dei programmi AEO). Tuttavia tale valutazione non è stata condotta.
31. La proposta avrebbe potuto seguire il presente approccio come alternativa alla procedura di «adeguatezza» del Giappone descritta in precedenza.

Altre alternative

32. La proposta avrebbe potuto altresì valutare se i responsabili del trattamento potevano offrire altri tipi di «garanzie sufficienti», in base all'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento e all'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva e se poteva essere applicata una delle eccezioni menzionate all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento o all'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva⁽³⁾.

IV.3. Prescrizioni aggiuntive relative alla protezione dei dati a carattere personale

Qualità dei dati

33. Il principio della qualità dei dati viene descritto all'articolo 4 del regolamento. Quest'ultimo chiarisce, tra gli altri requisiti, che «[i] dati personali devono essere: (...) c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o successivamente trattati; (...)». Le categorie di dati di cui all'articolo IV, paragrafo 4 sembrano rispettare tale principio.
34. Inoltre, l'articolo 4 del regolamento stabilisce quanto segue: «[i] dati personali devono essere: (...) e) conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. (...)». Occorrerà pertanto definire un periodo di conservazione dei dati personali da trattare.

⁽¹⁾ Cfr. documento di lavoro del Gruppo per la protezione dei dati personali istituito a norma dell'articolo 29, «Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva europea sulla tutela dei dati», disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_it.pdf

⁽²⁾ Un'interpretazione simile è stata fornita dal GEDP nell'ambito di una consultazione ricevuta dall'OLAF sul «Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: "l'adeguatezza" dei firmatari della Convenzione 118 del Consiglio di Europa (causa 2009-0333)», disponibile al seguente indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02_OLAF_transfer_third_countries_EN.pdf

⁽³⁾ Per quanto riguarda l'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva, cfr. Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali, Documento di lavoro su un'interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, WP114, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_it.pdf

Diritti delle persone interessate

35. La Commissione dovrà fornire meccanismi per garantire l'esercizio dei diritti delle persone interessate, quali il diritto di accesso e di rettifica (articoli 13 e 14 del regolamento).

Obbligo di fornire le informazioni

36. Gli articoli 11 e 12 del regolamento prevedono che vengano fornite all'interessato le informazioni che lo riguardano e che vengano specificati i tempi per queste informazioni. La Commissione dovrà stabilire la procedura da seguire stabilendo, per esempio, se le informazioni saranno fornite al momento della raccolta dei dati dal paese terzo o dalla stessa Commissione.

V. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

37. Il GEDP si rammarica del fatto che la procedura di consultazione descritta al capitolo II non sia stata rispettata.
38. Il GEDP raccomanda di cancellare la dichiarazione di adeguatezza del regime giapponese inserita al punto 5.1 della relazione, giacché la stessa non soddisfa le disposizioni del regolamento (CE) 45/2001 e della direttiva 95/46/CE.

Raccomanda inoltre di prendere in considerazione le diverse possibilità offerte dal regolamento e dalla direttiva al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di trasferimenti internazionali.

39. Il GEDP raccomanda inoltre alla Commissione di:

- definire un periodo di conservazione per il trattamento dei dati personali;
- fornire un meccanismo che garantisca l'esercizio dei diritti delle persone interessate;
- stabilire una procedura per fornire le informazioni alle persone interessate.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni***(Testo rilevante ai fini del SEE)**(2010/C 190/03)*

Data di adozione della decisione	19.5.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 161/10
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Hypo Real Estate
Base giuridica	Finanzmarktstabilisierungsgesetz
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 1 850 Mio di EUR
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	SoFFin (Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung), Frankfurt am Main
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	28.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 263/10
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Third Extension of the Guarantee Scheme for credit institutions in Spain
Base giuridica	Royal Decree-law 07/2008, October 13
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Garanzia
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 164 000 Mio di EUR
Intensità	—
Durata	1.7.2010-31.12.2010
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Kingdom of Spain
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

—————

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2010/C 190/04)

Data di adozione della decisione	28.4.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 5/08
Stato membro	Lussemburgo
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aide à l'amélioration de la valeur écologique des forêts
Base giuridica	Regolamento
Tipo di misura	Regime di aiuto
Obiettivo	Concessione di aiuti per il rimboschimento, la rigenerazione naturale e l'elaborazione di piani di gestione semplici.
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	440 000 EUR
Intensità	80 %
Durata	4 anni
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 1, rue de la Congrégation 2913 Luxembourg LUXEMBOURG
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	28.5.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	NN 14/10 (ex. N 703/09)
Stato membro	Cipro
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Plan for the Control and Fight of Scrapie in Sheeps and Goats
Base giuridica	— Law 149(I) of 2004, relating to the implementation of Community Regulations in the veterinary sector (Regulation (EC) No 999/2001) — Law 109(I) of 2001, relating to animal health — Decrees adopted between 2005 and 2008 (545/2005, 160/2007 and 44/2008) relating to the application of a programme for the breeding of sheep resistant to scrapie.

Tipo di misura	Settore zootecnico
Obiettivo	Aiuto legato alle epizootie
Forma dell'aiuto	Servizi sovvenzionati
Dotazione di bilancio	4 362 419 EUR
Intensità	100 %
Durata	1.1.2009-31.12.2010
Settore economico	Settore agricolo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 1417 Αθαλάσσα Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	10.6.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 40/10
Stato membro	Germania
Regione	Sassonia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht
Base giuridica	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht — RL TZ/2010) Punkt 2.e); §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, in der jeweils geltenden Fassung; Rahmenplan 2008-2011 der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ Förderbereich: Sonstige Maßnahmen, „Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft“
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Aiuti agroambientali
Forma dell'aiuto	Sovvenzione
Dotazione di bilancio	Bilancio globale: 0,4 milioni di EUR Bilancio annuo: 0,1 milioni di EUR
Intensità	variabile
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Ernährung, landwirtschaft und Verbraucherschutz Rochusstr 1 53123 Bonn DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	17.5.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 82/10
Stato membro	Estonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.8 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse” metsanduslikud tegevused
Base giuridica	Eesti maaelu arengukava 2007–2013, peatükk 5.3.1; Põllumajandusministri 11.10.2007. aasta määrus nr 123 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus.
Tipo di misura	Aiuti al settore della silvicoltura
Obiettivo	Silvicoltura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Stanziamiento totale: 120 milioni di EEK (circa 7,7 milioni di EUR)
Intensità	Fino al 90 % dei costi ammissibili.
Durata	1.10.2010-31.12.2013
Settore economico	Silvicoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet Narva 3 51009 Tartu EESTI/ESTONIA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	17.5.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 147/10
Stato membro	Italia
Regione	Provincia autonoma di Trento

Titolo (e/o nome del beneficiario)	Programma di Sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento Asse 2 Misura 227 interventi non produttivi
Base giuridica	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento 2007-2013, decisione C(2009) 10338 del 17.12.2009
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Aiuti al settore forestale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua massima prevista: 1,75 milioni di EUR Importo totale massimo dell'aiuto previsto: 7 milioni di EUR
Intensità	Fino al 100 % dei costi ammissibili
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Settore forestale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Provincia autonoma di Trento Piazza Dante 5 38122 Trento TN ITALIA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 luglio 2010

(2010/C 190/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2569	AUD	dollari australiani	1,4336
JPY	yen giapponesi	110,95	CAD	dollari canadesi	1,2978
DKK	corone danesi	7,4555	HKD	dollari di Hong Kong	9,7715
GBP	sterline inglesi	0,83180	NZD	dollari neozelandesi	1,7641
SEK	corone svedesi	9,4033	SGD	dollari di Singapore	1,7357
CHF	franchi svizzeri	1,3337	KRW	won sudcoreani	1 524,23
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,5199
NOK	corone norvegesi	7,9570	CNY	renminbi Yuan cinese	8,5117
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,1980
CZK	corone ceche	25,344	IDR	rupia indonesiana	11 382,54
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,0252
HUF	fiorini ungheresi	277,80	PHP	peso filippino	58,376
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	38,6910
LVL	lats lettone	0,7087	THB	baht thailandese	40,683
PLN	zloty polacchi	4,0748	BRL	real brasiliano	2,2099
RON	leu rumeni	4,2615	MXN	peso messicano	16,0698
TRY	lire turche	1,9564	INR	rupia indiana	58,7660

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni della Commissione europea sull'elenco degli Stati e delle autorità competenti, pubblicato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e concernente l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e l'allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulle notifiche dello Stato di bandiera

(2010/C 190/06)

In conformità dell'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽¹⁾ del Consiglio, i seguenti paesi terzi hanno notificato alla Commissione europea le pubbliche autorità che, nell'ambito del sistema di certificazione delle catture stabilito dall'articolo 12 del regolamento, sono abilitate:

- a) a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera;
- b) a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci;
- c) ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all'articolo 12 e a convalidare tali certificati;
- d) ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci;
- e) ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 20, paragrafo 4;
- f) a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell'allegato II; nonché,
- g) ad aggiornare tali notifiche.

Paesi terzi	Autorità competenti
ALBANIA	<ul style="list-style-type: none"> a): — Albanian General Harbour Masters (Ministry of Public Work, Transportation and Telecommunication) b): — National Licensing Center (Ministry of Economy, Trade and Energy) c), d), e): — Fishery Inspectorate (Ministry of Environment, Forestry and Water Administration) f), g): — Directorate of Fisheries Policies (Ministry of Environment, Forestry and Water Administration)
ALGERIA	<ul style="list-style-type: none"> da a) a d): — Directions de la Pêche et des Ressources Halieutiques des Wilayas de <ul style="list-style-type: none"> — El Tarf, — Annaba, — Skikda, — Jijel, — Bejaian, — Tizi Ouzou, — Boumerdes, — Alger, — Tipaza,

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

Paesi terzi	Autorità competenti
	<ul style="list-style-type: none"> — Chlef, — Mostaganem, — Oran, — Ain — Temouchent, e — Tlemcen. da e) a g): <ul style="list-style-type: none"> — Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques
ANGOLA	a): <ul style="list-style-type: none"> — Conservatória do registo de propriedade subordinada ao Ministério da Justiça/Capitania dos portos subordinadas ao Ministério dos Transportes b): <ul style="list-style-type: none"> — Ministro das Pescas c): <ul style="list-style-type: none"> — Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura (SNFPA)/Direcção Nacional de Pescas e Protecção dos Recursos Pesqueiros (DNPPRP) d): <ul style="list-style-type: none"> — Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura (SNFPA) e) f) g): <ul style="list-style-type: none"> — Direcção Nacional de Pescas e Protecção dos Recursos Pesqueiros/Órgão do Ministério das Pescas
ANTIGUA BARBUDA	E da a) a g): <ul style="list-style-type: none"> — Chief Fisheries Officer, Fisheries Division, Ministry of Agriculture, Lands Housing and Environment
ANTILLE OLANDESI	a), f): <ul style="list-style-type: none"> — Directorate of Shipping and Maritime Affairs b), e): <ul style="list-style-type: none"> — Directorate of Economic Affairs c): <ul style="list-style-type: none"> — Directorate of Economic Affairs e Inspectorate of Public Health d): <ul style="list-style-type: none"> — Directorate of Economic Affairs, Directorate of Shipping and Maritime Affairs e General Attorney of the Netherland Antilles
ARGENTINA	da a) a f): <ul style="list-style-type: none"> — Subsecretario de Pesca y Acuicultura Director Nacional de Coordinación Pesquera g): <ul style="list-style-type: none"> — Embajada Argentina ante la UE
AUSTRALIA	da a) a e): <ul style="list-style-type: none"> — Australia Fisheries Management Authority Fisheries WA, Department of Resources Fisheries, Queensland Primary Industries and Fisheries da f) a g): <ul style="list-style-type: none"> — The Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
BAHAMAS	a), b): <ul style="list-style-type: none"> — Port Department and Department of Marine Resources da c) a g): <ul style="list-style-type: none"> — Department of Marine Resources

Paesi terzi	Autorità competenti
BELIZE	a) — IMMARBE da b) a f): — Fisheries Department of the Ministry of Agriculture and Fisheries
BENIN	a): — Direction de la Marine Marchande da b) a g): — Direction des Pêches
BRASILE	a), b), d), e), f), g): — Ministry of Fisheries and Aquaculture c): — Ministry of Fisheries and Aquaculture/Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
CAMERUN	a): — Ministère des Transports da b) a g): — Ministère de l'Elevage, des Pêches et Industries Animales
CANADA	da a) a f): — Assistant Deputy Minister of Fisheries and Aquaculture
CAPO VERDE	a): — Institut Maritime et Portuaire b), d), f), g): — Direction Générale des Pêches c), e): — Direction Générale des Pêches Institut National Développement des Pêches
CILE	a): — Dirección General del Territorio Marítimo y Marine Mercante de la Armada de Chile b): — Subsecretaría de Pesca da c) a g): — Servicio Nacional de Pesca
CINA	da a) a g): — Bureau of Fisheries
COLOMBIA	a): — Dirección General Marítima da b) a g): — Instituto Colombiano de Desarrollo Rural g): — Director de Pesca y Acuicultura
COREA	a), b), d), f), g): — Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries c), e): — National Fisheries Products Quality Inspection Service e i 13 uffici locali (<i>branch office</i>) competenti: — Seoul Branch Office — Incheon Branch Office

Paesi terzi	Autorità competenti
	<ul style="list-style-type: none"> — Janghang Branch Office — Yeosu Branch Office — Mokpo Branch Office — Wando Branch Office — Jeju Branch Office — Busan Branch Office — Tongyoung Branch Office — Pohang Branch Office — Gangneung Branch Office — Incheon International Airport Branch Office — Pyeongtaek Branch Office
COSTA D'AVO- RIO	<ul style="list-style-type: none"> a): <ul style="list-style-type: none"> — Directeur des Affaires Maritimes et Portuaires b), f), g): <ul style="list-style-type: none"> — Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques c), e): <ul style="list-style-type: none"> — Service d'Inspection et de Contrôles Sanitaires Vétérinaires en Frontières d): <ul style="list-style-type: none"> — Directeur des Productions Halieutiques
COSTA RICA	<ul style="list-style-type: none"> a): <ul style="list-style-type: none"> — Oficina de Bienes Muebles b): <ul style="list-style-type: none"> — Presidente Ejecutivo, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura c), f): <ul style="list-style-type: none"> — Dirección General Técnica, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura d): <ul style="list-style-type: none"> — Unidad de Control Pesquero, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura Director General del Servicio Nacional de Guardacostas e): <ul style="list-style-type: none"> — Departamento de Cooperación Internacional, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura g): <ul style="list-style-type: none"> — Ministro de Agricultura y Ganadería
CROAZIA	<ul style="list-style-type: none"> da a) a g): <ul style="list-style-type: none"> — Department of Fisheries, Ministry of Agriculture, Fishery and Rural Development
CUBA	<ul style="list-style-type: none"> a): <ul style="list-style-type: none"> — Registro Maritimo Nacional b), c), e): <ul style="list-style-type: none"> — Oficina Nacional de Inspección Pesquera d): <ul style="list-style-type: none"> — Dirección de Ciencias y Regulaciones Pesqueras e Oficina Nacional de Inspección Pesquera f): <ul style="list-style-type: none"> — Dirección de Planificación del Ministerio de la Industria Pesquera g): <ul style="list-style-type: none"> — Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Industria Pesquera

Paesi terzi	Autorità competenti
ECUADOR	a), c), e): — Director de Gestión y Desarrollo Sustentable Pesquero and Director Regional de Pesca b): — Director General de Pesca d): — Director de Control Pesquero f), g): — Subsecretario de Recursos Pesqueros
EGITTO	a), g): — Ministry of Agriculture and Land Reclamation b), d), e): — General Authority for Fish Resources Development c), f): — General Organization for Veterinary Services
EL SALVADOR	a): — Autoridad Marítima Portuaria da b) a g): — Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura
ERITREA	a), f): — Ministry of Fisheries b): — Fisheries Resource Regulatory Department c): — Fish Quality Inspection Division d): — Monitoring Controlling and Surveillance, Ministry of Fisheries e): — Liaison Division, Ministry of Fisheries g): — Government of the State of Eritrea
FIGI	a): — Fiji Islands Maritime and Safety Administration da b) a f): — Fisheries Department g): — Ministry of Health
FILIPPINE	a): — Maritime Industry Authority da b) a g): — Bureau for Fisheries and Aquatic Resources, Department of Agriculture
GABON	a), b): — Ministre de l'Economie Forestière, des Eaux et de la Pêche da c) a g): — Directeur Général des Pêches et de l'Aquaculture

Paesi terzi	Autorità competenti
GAMBIA	a): — The Gambia Maritime Administration da b) a g): — Director of Fisheries
GHANA	da a) a g): — Directorate of Fisheries
GRENADA	da a) a g): — Fisheries Division
GROENLANDIA	a): — The Danish Maritime Authority da b) a g): — The Greenland Fisheries Licence Control Authority
GUATEMALA	a), d): — Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura b), c), e), f), g): — Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
GUINEA	a): — Agence Nationale de Navigation Maritime b): — Direction Nationale de la Pêche Maritime c), d), f): — Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches e): — Service Industries Assurance Qualité des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture g): — Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture
GUYANA	da a) a f): — Fisheries Department
ISOLE ØER	FÆR a): — FAS Faroe Islands National and International Ship Register b): — Ministry of Fisheries Faroe Islands Fisheries Inspection c): — not relevant d): — Ministry of Fisheries, The Faroe Islands Fisheries Inspection, The Police and Public Prosecution Authority e): — The Faroe Islands Fisheries Inspection f), g): — Ministry of Fisheries
ISOLE KLAND	FAL- a): — Registrar of Shipping, Customs and Immigration Department

Paesi terzi	Autorità competenti
	da b) a g): — Director of Fisheries, Fisheries Department
ISOLE SALOMONE	a): — Marine Division, Ministry of Infrastructure and Development (MID) da b) a g): — Ministry of Fisheries and Marine Resources (MFMR)
ISLANDA	a), b): — Directorate of Fisheries c), e), f), g): — Directorate of Fisheries, The Icelandic Food and Veterinary Authority d): — Directorate of Fisheries, The Icelandic Coast Guards
INDIA	a), b): — Marine Products Exports Development Authority, Director General of Shipping, Ministry of Shipping, Department of Fisheries of State (Provincial) Governments of West Bengal, Gujarat, Kerala, Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharastra, and Tamil Nadu c), e): — Marine Products Exports Development Authority d): — Director General of Shipping, Marine Products Exports Development Authority, Coast Guard and Department of Fisheries of the State Governments f): — Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry g): — Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry e Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture
INDONESIA	a), b): — Heads of Marine and Fisheries Services Province, Director General of Capture Fisheries c): — Heads of Fishing Ports, Directorate General of Capture Fisheries Fisheries Inspectors, Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance and Control d): — Director General of marine and Fisheries Resources, Surveillance and Control e): — Director General of Capture Fisheries f), g): — Director General of Fisheries Product Processing and Marketing
GIAPPONE	a): — Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government — Aomori Prefectural Government — Hachinohe Fisheries Office, Sanpachi District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Mutsu Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government — Ajigasawa Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government
	— Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government
	— Fishery Division, Fukushima Prefectural Government
	— Fishery Office, Fukushima Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government
	— Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government
	— Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government
	— Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government
	— Promotion Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Department, Sado Regional Promotion Bureau, Niigata Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government
	— Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government
	— Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government
	— Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government
	— Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Office, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department
	— Kobe Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Kobe District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Kakogawa Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Higashi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Himeji Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Naka-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Koto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Nishi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Tajima Fisheries Office, Tajima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Sumoto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Awaji District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Wakayama Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Kaisou Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Arida Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Hidaka Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Nishimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Higashimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government
	— Fisheries Office, Oki Branch Office, Shimane Prefectural Government
	— Matsue Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Hamada Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Okayama Prefectural Government
	— Hiroshima Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government
	— Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government
	— Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Saga Prefectural Government
	— Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government
	— Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government
	— Tamana Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Yatsushiro Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Amakusa Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Oita Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Okinawa Prefectural Government
	— Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Miyako Regional Agriculture Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	— Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Yaeyama Regional Agriculture, Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	b):
	— Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
	— Aomori Prefectural Government
	— Hachinohe Fisheries Office, Sanpachi District Administration Office, Aomori Prefectural Government
	— Mutsu Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Ajigasawa Fisheries Office, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Seihoku District Administration Office, Aomori Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government
	— Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government
	— Fishery Division, Fukushima Prefectural Government
	— Fishery Office, Fukushima Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government
	— Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government
	— Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government
	— Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government
	— Promotion Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Promotion Department, Sado Regional Promotion Bureau, Niigata Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government
	— Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government
	— Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government
	— Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government
	— Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Office, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department
	— Kobe Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Kobe District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Kakogawa Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Higashi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Himeji Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Naka-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Koto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Nishi-Harima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Tajima Fisheries Office, Tajima District Administration Office, Hyogo Prefectural Government
	— Sumoto Agriculture, Forestry and Fisheries Office, Awaji District Administration Office, Hyogo Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Wakayama Prefectural Government
	— Kaisou Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Arida Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Hidaka Promotions Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Nishimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Higashimuro Promotion Bureau, Wakayama Prefectural Government
	— Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government
	— Fisheries Office, Oki Branch Office, Shimane Prefectural Government
	— Matsue Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Hamada Fisheries Office, Shimane Prefectural Government
	— Okayama Prefectural Government
	— Hiroshima Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government
	— Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government
	— Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Saga Prefectural Government
	— Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government
	— Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government
	— Tamana Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Yatsushiro Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Amakusa Regional Promotion Bureau, Kumamoto Prefectural Government
	— Oita Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government
	— Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Okinawa Prefectural Government
	— Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Miyako Regional Agriculture Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	— Agriculture, Forestry and Fisheries Management Division, Yaeyama Regional Agriculture, Forestry and Fisheries Promotions Center, Okinawa Prefectural Government
	— Fishery Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries,
	— Iwate Regional Marine Fisheries Management Commission
	— Fisheries Division, Tsu Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Ise Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	— Fisheries Division, Owase Agriculture, Forestry, Fisheries, Commerce, Industry and Environment Office, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	c), e), f), g):
	— Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
	d):
	— Fisheries Management Division, Bureau of Fisheries, Department of Fisheries and Forestry, Hokkaido Government
	— Fisheries Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
	— Aomori Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Iwate Prefectural Government
	— Iwate Regional Marine Fisheries Management Commission
	— Fisheries Department, Kuji Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Miyako Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Kamaishi Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Department, Ofunato Regional Promotion Bureau, Iwate Prefectural Government
	— Fisheries Industry Promotion Division, Agriculture Forestry and Fisheries Department, Miyagi Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Ports Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Akita Prefectural Government
	— Fisheries Division, Industrial and Economic Affairs Department Shonai Area General Branch Administration Office, Yamagata Prefectural Government
	— Fishery Division, Fukushima Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Ibaraki Prefectural Government
	— Marine Industries Promotion Division, Chiba Prefectural Government
	— Fishery section, Agriculture, Forestry and Fishery Division, Bureau of Industrial and Labor Affairs, Tokyo Metropolitan Government
	— Fisheries Division, Environment and Agriculture Department, Kanawaga Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Niigata Prefectural Government
	— Fisheries and Fishing Port Division, Toyama Prefectural Government
	— Fishery Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ishikawa Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukui Prefectural Government
	— Reinan Regional Promotion Bureau, Fukui Prefectural Government
	— Office of Fishery Management, Division of Fishery, Department of Industry, Shizuoka Prefectural Government
	— Fisheries Administration Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Aichi Prefectural Government
	— Fisheries Resource Office, Department of Agriculture, Fisheries, Commerce and Industry, Mie Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kyoto Prefectural Government
	— Fisheries Division, Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries, Osaka Prefectural Government
	— Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Bureau, Agriculture and Environmental Department, Hyogo Prefectural Department
	— Wakayama Prefectural Government
	— Fishery Division, Fishery Development Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Tottori Prefectural Government

Paesi terzi	Autorità competenti
	<ul style="list-style-type: none"> — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Shimane Prefectural Government — Okayama Prefectural Government — Hiroshima Prefectural Government — Fisheries Promotion Division, Yamaguchi Prefectural Government — Fisheries Division, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Tokushima Prefectural Government — Fisheries Division, Agricultural Administration and Fisheries Department, Kagawa Prefectural Government — Fisheries Promotion Division, Fisheries Bureau, Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Ehime Prefectural Government — Fisheries Management Division, Kochi Prefectural Government — Fishery Administration Division, Fishery Bureau, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Fukuoka Prefectural Government — Fisheries Division, Saga Prefectural Government — Resource Management Division, Fisheries Department, Nagasaki Prefectural Government — Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kumamoto Prefectural Government — Oita Prefectural Government — Fisheries Administration Division, Agriculture and Fisheries Department, Miyazaki Prefectural Government — Fisheries Promotion Division, Kagoshima Prefectural Government — Fisheries Division, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Department, Okinawa Prefectural Government
KENYA	<p>a):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kenya Maritime Authority <p>da b) a g):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ministry of Fisheries Development
MADAGASCAR	<p>a):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Agence Portuaire Maritime et Fluviale, Service Regional de la Pêche et des Ressources Halieutiques de Diana, Sava, Sofia, Boeny, Melaky, Analanjiforo, AtsinananNan, Atsimo-Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Menabe, Atsimo-Andrefana, Anosy, Androy <p>b):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ministère chargé de la Pêche <p>c), d):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Centre de Surveillance des Pêches <p>e), f), g):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Direction Générale de la Pêche et des Ressources Halieutiques
MALAYSIA	<p>a), b):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Department of Fisheries Malaysia, Department of Fisheries Sabah <p>d):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Department of Fisheries Malaysia, Department of Fisheries Sabah, Fisheries Development Authority of Malaysia, Malaysian Quarantine and Inspection Services, Royal Malaysian Police, Royal Malaysian Navy <p>c):</p> <ul style="list-style-type: none"> — not relevant <p>e), f):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Department of Fisheries, Malaysia <p>g):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Department of Fisheries Malaysia Ministry of Agriculture and Agro-based

Paesi terzi	Autorità competenti
MALDIVE	a): — Ministry of Housing, Transport and Environment b): — Ministry of Fisheries and Agriculture, Ministry of Economic Development c), e), f), g): — Ministry of Fisheries and Agriculture d): — Coast Guard, Maldives National Defence Force Maldives Police Service
MAROCCO	a), b), e), f): — Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture c): — Délégations des Pêches Maritimes de Jebha, Nador, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Larache, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Dakhla d): — Direction des Pêches Maritimes Délégations des Pêches Maritimes de Jebha, Nador, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Larache, Kenitra-Mehdia, Mohammedia, Casablanca, El Jadida, Safi, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tan-Tan, Laâyoune, Boujdour, Dakhla g): — Secrétariat général du Département de la Pêche Maritime
MAURITANIA	a): — Direction de la Marine Marchande b): — Direction de la Pêche Industrielle da c) a f): — Délégation à la Surveillance des Pêches et au Contrôle en Mer (DSPCM) g): — Ministre des Pêches et de l'Economie Maritime
MAURIZIO	da a) a g): — Fishery Division, Ministry of Agro Industry, Food Production and Security
MAYOTTE	a) b) e) g): — Monsieur le Préfet de Mayotte c): — Centre de Surveillance des Pêches CROSS A ETEL d): — Monsieur le Préfet de la Réunion
MESSICO	a), c), g): — Director General de Planeación, Programación y Evaluación b): — Director General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola d), e): — Director General de Inspección y Vigilancia f): — Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca
MONTENEGRO	a): — Ministry of Transport, Maritime Affairs and Telecommunications

Paesi terzi	Autorità competenti
MOZAMBICO	da b) a g): — Ministry of Agriculture, Forestry and Watermanagement a): — National Marine Institute
MYANMAR	da b) a g): — National Directorate of Fisheries Administration a): — Department of Marine Administration da b) a g): — Department of Fisheries, Ministry of Livestock and Fisheries
NAMIBIA	a): — Ministry of Works, Transport and Communication b), d), f), g): — Ministry of Fisheries and Marine Resources c), e): — Ministry of Fisheries and Marine Resources (Walvis Bay) Ministry of Fisheries and Marine Resources (Lüderitz)
NUOVA CALE- DONIA	a) b) c) e) f) g): — Service des Affaires Maritimes, de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes d): — Etat-Major Inter-Armées
NUOVA ZE- LANDA	a), b), c), d), f), g): — Ministry of Fisheries e): — New Zealand Food Safety Authority Ministry of Fisheries
NICARAGUA	a): — Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte e Infraestructura b), d), f), g): — Presidente Ejecutivo, Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) c): — Delegaciones Departamentales de INPESCA: Puerto Cabezas, Chinandega, Bluefields, Rivas e): — Dirección de Monitoreo, Vigilancia y Control, INPESCA
NIGERIA	a): — Nigerian Maritime Administration and Safety Agency b), e) g): — Federal Ministry of Agriculture and Water Resources c) d): — Federal Department of Fisheries f): — Fisheries Resources monitoring, control and Surveillance
NORVEGIA	a), b), e), f), g): — Directorate of Fisheries

Paesi terzi	Autorità competenti
	c): — Norges Sildesalgslag, Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Vest-Norges Fiskesalgslag, Rogaland Fiskesalgslag S/L, Skagerakfisk S/L d): — Directorate of Fisheries The Norwegian Coastguard The Police and the Public Prosecuting Authority
OMAN	da a) a c): — Ministry of Fisheries Wealth, Directorate General of Fisheries, Dhofar Region, Department of Fisheries Affairs da d) a f): — Ministry of Fish Wealth
PAKISTAN	a): — Mercantile Marine Department b), d): — Marine Fisheries Department, Directorate of Fisheries of Balochistan, Directorate of Fisheries of Sindh c), e), f): — Marine Fisheries Department g): — Ministry of Livestock and Dairy Development
PANAMA	a): — Dirección General de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá e Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá b) c) e) f) g): — Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá d): — Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio Exterior, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá e Autoridad Marítima de Panamá
PAPUA NUOVA GUINEA	da a) a g): — PNG National Fisheries Authority
PERÙ	a), b): — Director General de Extracción y Procesamiento pesquera del Ministerio e Direcciones Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arquipa, Moquegua y Tacna c): — Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de Producción e Direcciones Regionales de la Producción de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arquipa, Moquegua y Tacna d), e), f): — Director General de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción g): — Viceministro de Pesquería del Ministerio de la Producción
POLINESIA FRANCESE	a): — Direction Polynésienne des Affaires Maritimes b) c) e) f): — Service de la Pêche,

Paesi terzi	Autorità competenti
	d): — Service de la Pêche and Haut Commissariat de la République en Polynésie française and Service des Affaires Maritimes g): — Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture
RUSSIA	da a) a g): — Federal Agency for Fisheries, e Territorial Department of Barentsevo-Belomorskoye, Primorskoye, Zapadno-Baltiyskoye, and Azovo-Chernomorskoye
SAINT PIERRE E MIQUELON	a) c) d) e) f) g): — Service des Affaires Maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon b): — Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon
SANTELENA	a): — Registrar of Shipping b), d), e), f), g): — Senior Fisheries Officer, Directorate of Fisheries c): — H.M. Customs, Government of St. Helena
SENEGAL	a): — Agence Nationale des Affaires Maritimes b): — Ministre de la Pêche c): — Directeur des Industries de Transformation de la Pêche, Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches d), e), f), g): — Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches
SEYCHELLES	a): — Seychelles Maritime Safety Administration b): — Seychelles Licensing Authority da c) a g): — Seychelles Fishing Authority
SRI LANKA	da a) a g): — Department of Fisheries and Aquatic Resources
SUD AFRICA	da a) a g): — Marine and Coastal Management, Department of Environmental Affairs
SURINAME	a): — Maritime Authority Suriname da b) a g): — Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries
TAIWAN	a): — Council of Agriculture

Paesi terzi	Autorità competenti
	da b) a g): — Fisheries Agency
TANZANIA	da a) a g): — Director of Fisheries Development, Ministry of Livestock Development and Fisheries
TERRE AUSTRALI FRANCESI	da a) a g): — Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des Terres Australes et Antarctiques Françaises
THAILANDIA	da a) a g): — The Department of Fisheries of Thailand
TUNISIA	a) — Office de la Marine Marchande et des Ports/Ministère du Transport da b) a d): — Arrondissement de la Pêche et de l'Aquaculture de Jendouba, Bizerte, Ariana, Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Gabes e Division de la Pêche et de l'Aquaculture de Sfax et Médenine da e) a f): — Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture/Ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques
TURCHIA	a), b): — 81 provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs c): — General Directorate for Protection and Conservation, 81 Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, and 24 Districts Directorate of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs d): — General Directorate for Protection and Conservation 81 Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs Turkish Coast Guard Command e), f), g): — General Directorate for Protection and Conservation
URUGUAY	da a) a g): — Dirección Nacional de Recursos Acuáticos
USA	a): — United States Coast Guard da b) a g): — National Marine Fisheries Service
VIETNAM	a), b), c): — Department of Capture Fisheries and Resources Protection (DECAFIREP) and Department of Capture Fisheries and Resources Protection of Provinces Division d): — Inspection of DECAFIREP and Inspection of Agriculture and Rural Development Division belonging to the provinces e), f), g): — Department of Capture Fisheries and Resources Protection
VENEZUELA	da a) a g): — Presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura
WALLIS E FUTUNA	a): — Le chef du Service des Douanes et des Affaires Maritimes

Paesi terzi	Autorità competenti
YEMEN	da b) a f): — Le Directeur du Service d'Etat de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche g): — Le Préfet, Administrateur supérieur du Territoire a): — Maritime Affairs Authority — Ministry of Transport da b) a g): — Production and Marketing Services Sector, Ministry of Fish Wealth and its branches of Aden, Alhodeidah, Hadramout and Almahara

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 190/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«CORNISH PASTY»****N. CE: UK-PGI-005-0727-11.11.2008****IGP (X) DOP ()****1. Denominazione:**

«Cornish Pasty»

2. Stato membro o paese terzo:

Regno Unito

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:**3.1. Tipo di prodotto:**

Classe 2.4 — Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il Cornish Pasty è un saporito pasticcio a forma di mezzaluna, ripieno di carne bovina, ortaggi e condimenti.

Pasta

La pasta può essere frolla, semisfoglia o sfoglia in base alla ricetta utilizzata da ciascun panettiere. Dopo aver inserito il ripieno, sulla pasta può essere apposto un marchio di identificazione, come un foro praticato col coltello, un'incisione o una forma, e si può pennellarla con uovo, latte o entrambi per conferirle un aspetto lucido e un colore dorato. L'involucro formato dalla pasta è saporito e abbastanza robusto da conservare la forma durante le fasi di cottura, raffreddamento e manipolazione ed evitare che il prodotto si rompa o si incrini.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Ripieno

Gli ingredienti del ripieno per i Cornish Pasties sono:

- patate a fette o a cubetti
- navone
- cipolla
- (il pasticcio deve contenere come minimo il 25 % di verdure)
- carne bovina a pezzetti o tritata
- (il pasticcio deve contenere come minimo il 12,5 % di carne)
- condimenti a seconda dei gusti, soprattutto sale e pepe.

Il ripieno non deve contenere alcun altro tipo di carne e ortaggi (ad esempio carote) o additivi artificiali e tutti gli ingredienti del ripieno devono essere crudi quando la pasta è sigillata.

Nota: tradizionalmente, in Cornovaglia il «navone» (brassica napobrassica) è detto «rapa» (brassica rapa) pertanto i due termini sono interscambiabili, ma l'ingrediente effettivo è il «navone».

Nel preparare i Cornish Pasties, alla pasta viene data una forma a mezzaluna e i bordi sono piegati manualmente o meccanicamente da un lato e mai in cima.

L'intero pasticcio è sottoposto a un lento processo di cottura per garantire la massima esaltazione dei sapori degli ingredienti crudi. Un'altra caratteristica peculiare del Cornish Pasty è che nonostante gli ingredienti restino distinguibili come aspetto, gusto e struttura, la fusione dei sapori della carne cruda e degli ortaggi conferisce all'intero prodotto un gusto equilibrato e naturalmente saporito. Anche la pasta assume note leggermente sapide.

I Cornish Pasties non devono contenere colori, aromi e conservanti artificiali. I prodotti sono messi in vendita con dimensioni e peso variabili e in una serie di commerci, tra cui macellerie, panetterie, supermercati, negozi di specialità e servizi di ristorazione.

3.3. Materie prime:

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

L'elaborazione dei pasticci in vista della cottura deve avvenire nella zona delimitata.

La cottura non deve necessariamente aver luogo nella zona geografica, in quanto è possibile spedire i pasticci pronti ma non cotti e/o surgelati a panettieri o ad altri punti di vendita al di fuori di tale zona, dove possono essere cotti in forno e quindi consumati.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

n.p.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:

Il logo del Cornish Pasty, che costituisce una prova di autenticità, deve essere utilizzato per tutti i materiali degli imballaggi e per i punti di vendita.

4. Delimitazione concisa della zona geografica:

Il distretto amministrativo della Cornovaglia.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

Il tipo di clima della Cornovaglia — umido e mite — e la sua geografia fisica l'hanno resa idealmente adatta per la produzione di carni bovine e per la coltivazione di ortaggi. Le patate e i navoni/rape sono stati a lungo, e sono ancora, tra le principali produzioni orticole della Cornovaglia. Sebbene non sia strettamente necessario che gli ingredienti siano originari della Cornovaglia, in pratica continuano a essere perlopiù forniti da agricoltori locali. Continua perciò la relazione simbiotica da lungo tempo esistente tra gli agricoltori e i panettieri della regione.

L'industria mineraria della Cornovaglia risale a diversi secoli fa ma ha raggiunto l'apogeo nel diciottesimo e nel diciannovesimo secolo. L'importanza del patrimonio lasciato dall'industria mineraria nella regione è tale che nonostante questa attività sia ormai obsoleta, nel 2006 sono stati iscritti nella lista del Patrimonio mondiale alcuni siti di industria mineraria selezionati nell'intera Cornovaglia.

I minatori e gli agricoltori si portavano al lavoro questo cibo facile da trasportare e da mangiare, perfettamente adatto allo scopo. Per dimensione e forma era infatti facile da trasportare (di solito in una tasca), l'involucro di pasta isolava il contenuto ed era sufficientemente resistente per durare, i suoi ingredienti sani e nutrienti fornivano ai lavoratori un sostentamento sufficiente per tutta la lunga e dura giornata lavorativa. Esistono diverse spiegazioni per la forma del pasticcio: secondo la più corrente la forma a mezzaluna consentiva agli uomini che lavoravano nelle miniere di stagno di riscaldarle senza risalire in superficie e di mangiarle senza pericolo. La crosta (il bordo piegato) era utilizzata come impugnatura e poi gettata a causa degli elevati livelli di arsenico esistenti in numerose miniere di stagno.

Esistono numerose prove storiche che confermano l'importanza rivestita dal Cornish pasty nel patrimonio culinario della contea. Il pasticcio è diventato un alimento comune nel sedicesimo e nel diciassettesimo secolo e ha effettivamente conseguito la sua reale identità regionale nel corso degli ultimi 200 anni.

Dalle ricerche effettuate risulta che i vincoli tra il pasticcio e la Cornovaglia sono forti oggi come 200 anni fa, tanto nella contea quanto fuori di essa. I turisti hanno scoperto la Cornovaglia grazie allo sviluppo di collegamenti ferroviari verso la contea e il Cornish pasty è diventato una parte integrante dell'esperienza turistica. Secondo una ricerca in merito agli atteggiamenti nei confronti dei prodotti alimentari locali in Cornovaglia, la Cornish Clotted Cream (già DOP) e il Cornish Pasty sono i prodotti più spesso assaggiati dai visitatori. Le persone intervistate per tale ricerca hanno efficacemente descritto il tipo di pasticci gustati durante la visita della contea come «pasticci genuini», indicando la notevole differenza che esiste tra i Cornish pasties della Cornovaglia e la varietà più comune, prodotta in serie e a cui attualmente è permesso di portare tale nome. I Cornish Pasties e la Cornish Clotted Cream sono anche i prodotti più acquistati dai turisti, per corrispondenza o in punti di vendita locali (*fonte*: «Consumer Attitudes to Cornish Produce» — Ruth Huxley, 2002).

5.2. Specificità del prodotto:

All'aspetto, il Cornish Pasty si distingue per la sua forma a mezzaluna e il bordo piegato. La forma rendeva semplice il trasporto (di norma in tasca) e permetteva agli uomini che lavoravano nelle miniere di stagno di riscaldare i pasticci senza risalire in superficie e mangiarli senza pericolo. La crosta (il bordo piegato) era utilizzata come impugnatura e poi gettata a causa degli elevati livelli di arsenico presenti in numerose miniere di stagno. L'involucro di pasta isolava il contenuto ed era sufficientemente resistente per durare, mentre gli ingredienti sani e nutrienti fornivano ai lavoratori un sostentamento sufficiente per tutta la lunga e dura giornata lavorativa.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):*

Il Cornish Pasty detiene nel patrimonio culinario della regione una posizione solida e prestigiosa e compare in testi scritti nel corso di numerosi secoli. Il pasticcio è diventato un alimento comune nel sedicesimo e nel diciassettesimo secolo e ha effettivamente conseguito la sua autentica identità regionale nel corso degli ultimi 200 anni.

Alla fine del diciottesimo secolo il Cornish Pasty era diventato il principale elemento della dieta dei lavoratori nell'intera Cornovaglia e delle loro famiglie. I minatori e gli agricoltori si portavano al lavoro questo cibo facile da trasportare e da mangiare, perfettamente adatto allo scopo.

Le prove che il Cornish pasty costituisce un alimento tradizionale della Cornovaglia si trovano nell'opera del 1808 *Agricultural Survey of Cornwall* di Worgan. Vi si parla tra l'altro de «il lavoratore che di solito ha un po' di manzo per il suo pasticcio». Da testi scritti del 1860 risulta che anche i bambini impiegati nelle miniere avevano pasticci, che costituivano per essi parte del *crib* o *crout* (termini di dialetto locale per spuntino o pranzo).

All'inizio del XX secolo il Cornish pasty era prodotto su vasta scala in tutta la contea e costituiva un alimento fondamentale per agricoltori e minatori. Su alcuni esemplari di cartoline del periodo edoardiano, all'incirca dal 1901 al 1910, figurano i Cornish pasties ed estratti dei libri di cucina *Good Things in England* (1922) e *Cornish Recipes, Ancient and Modern* (1929) con tipiche ricette del pasticcio.

Dalle ricerche effettuate risulta che i vincoli tra il pasticcio e la Cornovaglia sono forti oggi come 200 anni fa, tanto nella contea quanto fuori di essa. I turisti hanno scoperto la Cornovaglia grazie allo sviluppo di collegamenti ferroviari verso la contea e il Cornish pasty è diventato una parte integrante dell'esperienza turistica.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

<http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/cornish-pasty-pgi.pdf>

Publicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 190/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (PRASINES ELIES CHALKIDIKIS)

N. CE: EL-PDO-0005-0539-27.03.2006

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ — ΠΓΕ — Ιδιότυπων και Παραδοσιακών Προϊόντων (Ministero dello sviluppo rurale e dell'alimentazione, Direzione dell'agricoltura biologica, dipartimento DOP, IGP e STG)

Indirizzo: Αχαρνών 29/Acharnon 29
104 39 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tel. +30 2102125152
Fax —
E-mail: ax29u030@minagric.gr

2. Associazione richiedente:

Nome: Κοινοπραξία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και Χαλκιδικής με την επωνυμία «Βιοκαλλιεργητική Χαλκιδικής» (Associazione delle unioni delle cooperative agricole di Polygyros e della Calcidica «Biokallierghitiki Chalkidikis»)

Indirizzo: Κωνσταντινουπόλεως 13 ΤΚ/Konstantinoupoleos 13
631 00 Πολύγυρος/Polygyros
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Tel. +30 2371023076
Fax —
E-mail: eas-pol@otenet.gr
Composizione: Produttori/trasformatori (X) Altri ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

4. Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1. Denominazione:

«Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»

(Prasines Elies Chalkidikis)

(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

4.2. *Descrizione:*

Le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» provengono esclusivamente dalle varietà «Chondrolia Chalkidiki» e «Chalkidiki» della specie *Olea Europea*. Le olive ottenute da queste varietà nella penisola Calcidica sono caratterizzate da un frutto di grosse dimensioni, con un rapporto elevato polpa/nocciolo, di colore da verde a giallo-verde brillante, aroma delicatamente fruttato e sapore amarognolo e piccante, senza percezione grassa al palato; ciò dipende da secoli di adattamento degli olivi alle peculiari condizioni pedoclimatiche della zona, come pure dalle tecniche colturali impiegate dagli olivicoltori.

Sono disponibili quattro tipi di «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής»:

- 1) olive intere;
- 2) olive snocciolate;
- 3) olive snocciolate ripiene; per la farcitura, eseguita a mano, si possono utilizzare mandorle, peperoni rossi, carote, cetriolini e aglio; tali prodotti non possono superare il 15 % del peso delle olive;
- 4) olive schiacciate.

Tutte queste tipologie di olive possono essere aromatizzate con origano, timo, foglie di alloro, sedano, aglio, capperi e paprica. Gli ingredienti utilizzati per l'aromatizzazione non possono superare il 2,5 % del peso delle olive.

Gli ingredienti utilizzati per il ripieno e l'aromatizzazione delle olive sono prodotti nel nomos della Calcidica.

Per l'immissione al consumo il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche:

Tipi di olive

Parametri	Intere	Snocciolate	Snocciolate ripiene	Schiacciate
Caratteristiche fisiche dei frutti	Frutti di forma cilindrico-conica, che terminano con umbone pronunciato, pericarpo resistente e lucido e colore brillante da verde a giallo-verde.			
	Polpa soda e succosa.			Polpa leggermente spezzata, succosa, noccioli interi.
Caratteristiche organolettiche dei frutti	Aroma fine e fruttato, assenza di percezione grassa.			
	Sapore amarognolo e piccante. Se le olive sono aromatizzate si distinguono i sapori dei condimenti.	Sapore amarognolo e piccante, complementare al sapore degli ingredienti del ripieno.		Sapore amarognolo e piccante. Se le olive sono aromatizzate si distinguono i sapori dei condimenti.
Caratteristiche qualitative dei frutti	Tutte le olive appartengono alle categorie di qualità «extra» e «fine»; le dimensioni minime ammesse sono 181/200 frutti per chilogrammo. Per entrambe le categorie, i frutti difettosi sono meno del 7 % del peso netto delle olive.			
Caratteristiche della salamoia	La salamoia contiene l'8 % di cloruro di sodio ed ha un pH pari a 3,8-4,0, con un'acidità minima dello 0,8 % (% di acido lattico).			
Peso netto delle olive conservate in salamoia	Almeno il 65 % del peso del prodotto finito.	Almeno il 55 % del peso del prodotto finito.	Almeno il 65 % del peso del prodotto finito.	

Per gli altri parametri qualitativi e le sostanze coadiuvanti utilizzate nella lavorazione e nel confezionamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa sugli alimenti, le norme del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e quelle della Commissione del Codex Alimentarius.

4.3. Zona geografica:

La zona geografica di origine delle «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» è il nomos della Calcidica, che confina a nord-ovest con il nomos di Salonicco ed è delimitato per il resto dal Mar Egeo. Dal punto di vista geografico comprende la Penisola Calcidica, dalla caratteristica forma a tre dita, esclusa la penisola più orientale costituita dal Monte Athos, entità indipendente non compresa nel nomos della Calcidica.

Il 47 % della superficie del nomos (ossia 137 160 ha) è costituito da boschi e superfici forestali, mentre le superfici agricole rappresentano il 32,7 % (95 500 ha). Le superfici irrigue coprono 20 000 ha e corrispondono al 21 % del totale dei terreni coltivabili. La Calcidica ha una superficie olivicola di 23 000 ha.

4.4. Prova dell'origine:

Le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» sono coltivate, sottoposte a lavorazione e confezionate all'interno del nomos della Calcidica. I produttori e gli oliveti sono registrati nello schedario olivicolo del nomos e nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), aggiornati annualmente. La quantità e l'origine della materia prima sono certificate volta per volta, mediante le necessarie registrazioni contabili, al momento della consegna ai centri di lavorazione che tengono anche un registro dei produttori e fornitori. Il nome e la sede sociale dei centri di lavorazione delle olive sono iscritti nell'apposito registro della Camera di commercio e dell'industria della Calcidica e nel registro dell'Organismo di pagamento e di controllo degli aiuti comunitari di orientamento e di garanzia (O.P.E.K.E.P.E), con un codice unico.

4.5. Metodo di ottenimento:

1. Coltivazione e raccolta delle olive

Nella penisola Calcidica la quasi totalità degli oliveti è caratterizzata da una densità di impianto intermedia tra l'oliveto tradizionale e l'oliveto moderno, con una distanza tra gli alberi di $6 \times 6,5$, $6,5 \times 6,5$ o 6×7 m. La maggior parte dei produttori applica, attraverso le rispettive organizzazioni, un sistema documentato di produzione integrata. Per ovviare al fenomeno dell'alternanza della produzione e per ottenere frutti di dimensioni superiori e di migliore qualità i produttori procedono sistematicamente a potature invernali ed estive e all'eliminazione dei polloni.

Le rese medie si aggirano sui 9 000 kg/ha all'anno.

La raccolta si effettua nel periodo dal 15 settembre al 10-15 ottobre di ogni anno quando, in esito al controllo dell'evoluzione della maturazione effettuato dai produttori e dalle loro associazioni, il frutto ha raggiunto un'adeguata fase di maturazione e la colorazione desiderata. Con l'aiuto di scale i produttori raccolgono le olive a mano e le ripongono in cassette di plastica con le quali le trasportano ai centri di lavorazione. I frutti, di un colore uniforme da verde a giallo-verde, non devono essere mescolati a foglie, rametti e altre sostanze estranee, non devono presentare ammaccature né lesioni e devono essere esenti da attacchi di parassiti e malattie o danni provocati da uccelli ecc. I centri di lavorazione pesano le olive e rilasciano una bolla di consegna che indica la qualità e la quantità ricevuta.

2. Lavorazione

Dopo la consegna le olive sono trasferite in vasche in cui si esegue la deamarizzazione. A questo scopo si aggiunge una soluzione di soda caustica all'1,5-2 % in funzione della temperatura e della fase di maturazione delle olive. Questa operazione ha una durata di 12 ore. Le olive vengono quindi risciacquate tre volte per eliminare la soluzione di soda caustica; nelle vasche si aggiunge acqua che viene rinnovata da due a tre volte a intervalli di otto ore. Per la deamarizzazione si può procedere anche secondo il metodo naturale usando esclusivamente acqua e rinnovandola nelle vasche. In entrambi i casi si cerca di fare in modo che le olive conservino un sapore amarognolo.

A questo punto le olive sono trasferite in vasche di fermentazione, alle quali si aggiunge una salamoia all'8,5 %. Il pH e la concentrazione di sale della salamoia sono controllati regolarmente e se necessario si procede ad aggiunte di sale. Le olive si conservano in questa fase fino a quando la salamoia si stabilizza sull'8,5 %. Il processo di fermentazione è già iniziato nella fase precedente e la sua durata, che dipende dallo stadio di maturazione del frutto e dalla temperatura ambiente, può durare dai due ai quattro mesi.

La snocciolatura è effettuata con mezzi meccanici. Si pratica un taglio trasversale a un'estremità dell'oliva e un'incisione a croce dalla parte del picciolo. Il nocciolo è estratto grazie all'uso di acqua e di pressione meccanica. Per lo schiacciamento delle olive si usano presse meccaniche leggere che non provocano la distruzione della polpa né la rottura del nocciolo.

Le olive destinate ad essere farcite sono disposte su piani di lavoro dove operaie esperte le farciscono a mano. Le olive ripiene sono un prodotto tradizionale della penisola Calcidica: per il ripieno si usano mandorle oppure pezzetti di peperoni rossi, carote, cetriolini e aglio.

Le olive possono essere aromatizzate con erbe aromatiche locali (origano, timo, capperi, foglie di alloro, aglio, sedano e paprica).

3. Cernita e classificazione in base al calibro — confezionamento

Dopo la fermentazione e la snocciolatura, le olive sono trasferite dalle vasche ai tavoli di lavoro per un controllo visivo dei frutti da parte di operai specializzati, che eliminano a mano i frutti danneggiati, ammaccati e in generale tutti i frutti che presentano alterazioni. Successivamente le olive sono trasportate su nastri trasportatori fino agli addetti alle operazioni di calibratura in funzione delle dimensioni dei frutti e al loro confezionamento negli appositi recipienti.

Nella maggior parte dei casi le olive sono confezionate in recipienti di plastica adatta per alimenti e innocua per il consumatore, in lattine o in vasi di vetro, indipendentemente dal peso del contenuto. I recipienti sono riempiti di salamoia alla quale può essere aggiunto acido L-ascorbico fino allo 0,2 % per la conservazione del prodotto.

Il confezionamento delle olive può aver luogo in centri che si trovano al di fuori del nomos della Calcidica ai quali il prodotto viene consegnato già lavorato, a condizione che sia garantita la tracciabilità attraverso i documenti di trasporto e i corrispondenti documenti contabili e che siano rispettate le regole relative all'etichettatura descritte al punto 4.8.

4.6. Legame:

1. Legame naturale

Dal punto di vista agronomico i terreni del nomos della Calcidica sono perfettamente adatti alla coltivazione dell'ulivo, pianta che si sviluppa e fruttifica su un'ampia tipologia di terreni, dai suoli calcarei, sassosi e poveri di montagna fino alle fertili pianure alluvionali di origine calcarea.

Il clima della Calcidica è particolarmente favorevole all'olivo: pur essendo essa situata nella Grecia settentrionale, l'ampio fronte della Calcidica lambito da Mare Egeo (630 km di coste) fa sì che le curve isoterliche relative alle temperature minime e massime corrispondano a quelle di zone olivicole più meridionali, come la Messenia, l'Etoloakarnania e l'Attica; la penisola beneficia inoltre di un'elevata pluviometria (da 450 mm in pianura a 850 mm in montagna in media annua).

Il clima della Calcidica è favorevole alla coltivazione dell'olivo anche in quanto, a seconda dell'altitudine, è caratterizzato da inverni da miti a freddi, da estati secche da miti a calde con un forte soleggiamento e stagioni intermedie molto lunghe. Le temperature medie estive non superano i 22 °C, mentre in inverno le temperature minime raramente scendono a -10 °C anche nelle zone di montagna; si tratta di condizioni ideali per la prosperità dell'olivo.

Oltre alle apprezzabili dimensioni, le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» sono caratterizzate da un pericarpo resistente e lucido di colore da verde a giallo-verde brillante, una polpa ricca, soda e succosa, un aroma delicatamente fruttato e un sapore amarognolo e piccante.

Le condizioni pedoclimatiche della Calcidica e le tecniche di coltivazione e di lavorazione delle olive concorrono all'elevata qualità del prodotto per i seguenti motivi:

- grazie al lungo periodo di temperature relativamente basse durante la stagione di raccolta, in abbinamento alle tecniche colturali, in particolare la potatura e l'eliminazione dei polloni, e grazie al potenziale delle varietà, la produzione è mantenuta stabile e si ottengono frutti di grandi dimensioni con un rapporto elevato polpa/nocciolo;
- grazie alla composizione prevalentemente calcarea dei terreni, i frutti sono ricchi di componenti volatili a cui è attribuibile l'aroma fine e fruttato;
- l'elevato soleggiamento, le temperature estive miti e il controllo delle fasi di maturazione realizzato dai produttori e dalle loro associazioni permettono di ottenere, al momento della raccolta, frutti di colore verde brillante, con polpa succosa e soda che facilita lo snocciolamento, evitando ammaccature e alterazioni del frutto;
- le tecniche colturali e in particolare l'irrigazione e il controllo delle fasi di maturazione contribuiscono a mantenere basso il tenore di olio nel frutto, che contribuisce all'assenza di percezione grassa e a valorizzare le caratteristiche aromatiche oltre che a evitare le ossidazioni e a migliorare la serbevolezza delle olive;
- la tradizionale raccolta manuale garantisce le condizioni fisiche ottimali del frutto e la riuscita della sua ulteriore lavorazione; inoltre la cernita e la farcitura manuale permettono di ottenere un prodotto di prima qualità e autentico.

Analogamente, i centri di lavorazione, mantenendo vive le pratiche tradizionali, hanno adattato le tecniche di lavorazione alle caratteristiche peculiari delle varietà in modo da ovviare alle difficoltà connesse alla fermentazione delle olive, da conservarne le caratteristiche organolettiche ed ottenere un prodotto dalle caratteristiche uniche e costanti, rinomato in tutta la Grecia per il suo sapore amarognolo e piccante. La propensione all'esportazione di numerosi centri di lavorazione delle «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» ha inoltre contribuito alla loro diffusione in vari paesi esteri.

2. Legame storico

I riferimenti all'esistenza di oliveti nella Calcidica risalgono al 1415: si parla dell'oliveto di Andronico situato nei possedimenti del monastero di Agios Paulos di Cassandra, degli antichissimi olivi sparsi nei possedimenti del monastero di Vatopedio a Souflari di Kalamarias (Nea Triglia) e nella vicina Daoutlou (Elaiochoria), oltre che dell'oliveto del monastero di Iviron sull'isola di Kaukania di Olympiada. Nel resto della Calcidica esistevano molti olivi addomesticati e spesso la loro presenza dava luogo a toponimi. A quanto pare i loro frutti erano usati soprattutto per la produzione di olive da tavola.

Verso la metà del XIX secolo gli abitanti della Calcidica hanno iniziato a dedicarsi sistematicamente all'olivicoltura, all'innesto degli olivi selvatici e, su scala più ridotta, al trapianto di olivi domestici. Questa svolta sembra essere attribuibile soprattutto alle disposizioni fiscali favorevoli del «regolamento sull'esenzione dei nuovi impianti di olivi» pubblicato nel 1863. Nel 1887 Christakis Zografos aveva già sistemato il grande oliveto di Portaria, che occupava una superficie di 500 ha circa e contava oltre 32 000 olivi. Parallelamente Chatzi-Osman fondò a Gerakini di Polygyros un grande frantoio a vapore che costituì l'inizio della modernizzazione degli impianti oleari della Calcidica.

Il legame della penisola Calcidica con l'ulivo e con il suo frutto è dimostrato da secoli di coltivazione e di produzione attestati da documenti storici e da numerose tradizioni popolari sopravvissute fino ai giorni nostri. La coltivazione dell'ulivo nella Calcidica costituisce da almeno due secoli un punto di riferimento importantissimo sia per la vita economica, sia per l'attività sociale e le tradizioni culturali dei suoi abitanti.

4.7. Struttura di controllo:

- Nome: Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιβλεψής Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Π.) (Organismo di certificazione e di vigilanza dei prodotti agricoli) — AGROCERT
- Indirizzo: Πατησίων & Ανδρου 1/Patisson & Androu 1
112 57 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
- Tel. +30 2108231277
Fax +30 2108231438
E-mail: info@agrocert.gr
- Nome: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Amministrazione autonoma del Nomos Calcidica, Direzione sviluppo rurale)
- Indirizzo: 631 00 Πολύγυρος/Polygyros
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
- Tel. +30 2371039314
Fax +30 2371339207
E-mail: agro6@halkidiki.gov.gr

4.8. Etichettatura:

Oltre alla denominazione di origine protetta «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» e alle relative indicazioni, le etichette devono permettere di verificare l'origine e la protezione del prodotto e recare le seguenti indicazioni:

- numero di codice che indica l'anno di produzione, il centro di lavorazione, la partita e il centro di confezionamento finale se quest'ultimo è diverso dal centro di lavorazione,
- data entro la quale il prodotto deve essere consumato, se si tratta del confezionamento finale,
- il logo composto dal nome del prodotto in caratteri greci o latini, che contorna un'immagine ellittica contenente sullo sfondo una cartina della Calcidica tratta da una litografia del 1829 della associazione britannica *Society for the Diffusion of Useful Knowledge* e in primo piano un rametto di olivo con olive verdi.



Se le «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής» sono utilizzate per produzione di pasta, è autorizzato l'uso dell'indicazione «Pasta di "Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής" DOP» a condizione che tale prodotto contenga esclusivamente «Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής», con la sola aggiunta di olio d'oliva extravergine fino al 7 %.

V *Avvisi*

ALTRI ATTI

Commissione europea

2010/C 190/07	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	33
2010/C 190/08	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	37



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT